

DM MINISTERO DELL'INTERNO 17 DICEMBRE 1991

MODIFICAZIONI AL *DM 16 novembre 1983*, CONCERNENTE: "ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE, NEL CAMPO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI, ALL'ESAME DEGLI ISPETTORI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DPR 29 LUGLIO 1982, N. 577" E AL SUCCESSIVO DM 9 LUGLIO 1988

Il Ministro dell'Interno

Visto il proprio *decreto 16 novembre 1983*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1983 n. 339, concernente l'"Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 luglio 1982, n. 577";

Visto il proprio *decreto 9 luglio 1988*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 20 luglio 1988 n. 169, concernente le modificazioni al decreto 16 novembre 1983 innanzi citato;

Visto il *DPR del 17 maggio 1988, n. 175*, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 1° giugno 1988 n. 127;

Visto il *decreto 20 maggio 1991* del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 31 maggio 1991 n. 126, concernente "Modificazioni ed integrazioni del DPR 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali";

Ravvisata l'esigenza che l'elencazione delle attività a rischio di incidenti rilevanti, soggette ai controlli di prevenzione incendi, contenuta nei precitati decreti ministeriali 16 novembre 1983 e 9 luglio 1988, sia resa conforme alla direttiva CEE n. 88/610 ed al precitato decreto 20 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1

1. Il testo *dell'allegato II al DM 9 luglio 1988*, citato in premessa, è sostituito dal testo contenuto nell'allegato A al presente decreto.

2. Nell'*allegato IV al DM 16 novembre 1983* citato in premessa, è aggiunto il testo seguente:

"e) Sostanze comburenti.

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica".

3. Il testo di cui alla *lettera b) del punto 1) dell'art. 4 del DM 16 novembre 1983* già citato, è sostituito dal seguente: "qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II".

4. Il testo dell'art. 5 del DM 16 novembre 1983 più volte citato, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività industriali definite nel precedente art. 4 qualora:

1) nelle attività industriali indicate alla lettera a) del n. 1) dell'art. 4 (attività di processo), una o più sostanze pericolose di cui all'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire nelle quantità ivi specificate come:

sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

prodotti della fabbricazione;

sottoprodotti;

residui;

prodotti di reazioni accidentali;

2) nelle attività industriali, indicate alla lettera b) del n. 1 dell'art. 4, siano immagazzinate una o più sostanze pericolose di cui all'allegato II nelle quantità ivi specificate".

Art. 2

1. Alle attività industriali rientranti nel campo di applicazione del DM 16 novembre 1983, citato in premessa, per effetto delle modifiche apportate con il presente provvedimento, si applica la definizione di attività esistente, contenuta nel punto 3.2 dell'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, riferita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO A

Allegato II - Depositi in impianti diversi da quelli di cui all'allegato I (deposito separato)

Premessa

Deposito diverso da quello delle sostanze elencate nell'Allegato III connesso ad uno degli impianti di cui all'Allegato I.

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte prima - Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) _
1) Acrilonitrile	200
2) Ammoniaca	500
3) Cloro	75
4) Biossido di zolfo	250
5) Nitrato di ammonio (1)	2500
6) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	10000
7) Clorato di sodio	250
8) Ossigeno	2000
9) Triossido di zolfo	100
10) Cloruro di carbonile (fosgene)	0,750
11) Idrogeno solforato	50
12) Acido fluoridrico	50
13) Acido cianidrico	20
14) Solfuro di carbonio	200
15) Bromo	500
16) Acetilene	50
17) Idrogeno	50
18) Ossido di etilene	50
19) Ossido di propilene	50
20) 2 Propenal (acroleina)	200
21) Formaldeide (concentrazione _ 90%)	50
22) Monobromometano (bromuro di metile)	200
23) Isocianato di metile	0,150
24) Piombo tetraetile o piombo tetrametile	50
25) 1,2 Dibromoetano (bromuro di etilene)	50
26) Acido cloridrico (gas liquefatto)	250
27) Diisocianato di difenilmetano (MDI)	200
28) Toluen diisocianato (TDI)	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

Parte seconda - Categorie di sostanze e preparati non specificatamente indicati nella parte prima

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati (2)	Quantità (tonnellate) _
1) Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici"	20
2) Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici", "tossici" (3), "comburenti" o "esplosivi"	200
3) Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come "facilmente infiammabili" (4)	200
4) Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al n. 3) che sono classificati come "facilmente infiammabili" o "estremamente infiammabili" (5)	50.000

(1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).

(2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:

- legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
- DM 17 ottobre 1984 (solventi);
- DM 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);
- DPR 24 maggio 1988, n. 223 (antiparassitari);
- direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

(3) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

(4) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

(5) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).